comune di trieste
piazza Unità d'Italia 4
34121 Trieste
Tel. 040 6751
www.comune.trieste.it
partita IVA 00210240321

BANDO DI GARA PER L' AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E DEL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE DEI LAVORI DI RICONVERSIONE DELL'EX COMPRENSORIO INDUSTRIALE STOCK UMI 4 E 5 – II LOTTO "COSTRUZIONI E RIFINITURE"- REALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO, DI UNA AUTORIMESSA SEMINTERRATA CON SOPRASTANTE AREA GIOCO/AREA VERDE E DI UN BOSCO URBANO ALL'INTERNO DEL COMPRENSORIO EX POLSTRADA

CHIARIMENTI

QUESITO 1)
Ai fini del soddisfacimento dei requisiti minimi richiesti per la categoria P.02 art. 7.3 lett. f) e g) del disciplinare, non essendo indicata una classe e categoria corrispondente alla precedente tariffa L. 143/49, si chiede di confermare la possibilità di utilizzare servizi classificati nella cl./cat. *ID* relativi alla progettazione di opere a verde

RISPOSTA
Va evidenziato che lo stesso allegato al D. M. 17 giugno 2016 non individua una classe e categoria corrispondente alla precedente tariffa L. 143/49. Si conferma la possibilità di utilizzare servizi relativi alla progettazione di opere a verde.

QUESITO 2)
L'art. 7.3 lett. g) del disciplinare riporta "***ciascuno dei due servizi*** *deve essere relativo a lavori (**analoghi**) di **importo almeno pari a 0,5 volte** il valore stimato dei lavori"* e a seguire "*in luogo dei due servizi, è possibile dimostrare il possesso dei requisiti anche mediante **un unico servizio**, **purché di importo almeno pari al minimo richiesto***".
Tale richiesta, in contrasto con quanto previsto ormai da consolidata giurisprudenza, appare restrittiva limitando così la più ampia partecipazione alla gara.
Infatti, in più sedi, è stato chiarito che il requisito dei cosiddetti "servizi di punta" risulta soddisfatto dalla **somma totale** di due lavori e non per singolo servizio e che per analogia delle opere queste non necessariamente devono rientrare nella medesima destinazione funzionale (asilo e/o autorimesse).
Alla luce di quanto sopra esposto si chiede di confermare che tale requisito può essere soddisfatto mediante la somma di due servizi per ciascuna categoria non necessariamente identici per tipologia di opera.

RISPOSTA
L'espressione "ciascuno dei due servizi" voleva riferirsi all'analogia dei lavori e non all'importo almeno pari a 0,5 volte il valore stimato dei lavori.

Si è comunque provveduto a rettificare la formulazione della frase uniformando il requisito a quanto previsto dal Bando Tipo n. 3 approvato dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anti Corruzione con delibera n. 723 dd. 31.7.2018.
Si conferma quindi che il requisito di cui all'art. 7.3 lettera g) può essere soddisfatto: o mediante la somma di due servizi per ciascuna categoria, non necessariamente identici per tipologia di opera che cumulativamente raggiungano il valore minimo richiesto nella relativa categoria di opere, o mediante un unico servizio che complessivamente raggiunga il valore minimo richiesto nella relativa categoria e ID.

QUESITO 3)
In relazione all'elemento di valutazione A.1, in merito ai due SIA svolti negli ultimi 10 anni, si chiede di confermare che il termine "completati" si riferisce alla conclusione della prestazione svolta in ambito progettuale e quindi non è elemento obbligatorio l'aver realizzato l'opera.

RISPOSTA
Si conferma che il termine "completati" si riferisce alla conclusione della prestazione in ambito progettuale e che non è elemento obbligatorio l'aver realizzato l'opera.

QUESITO 4)
In relazione all'elemento di valutazione A.2, in merito ai due CSP svolti negli ultimi 5 anni, va rilevato che la richiesta di dimezzare l'arco temporale appare in netto contrasto con quanto previsto dalla normativa vigente nonché dalle linee guida ANAC n.1 restringendo così la concorrenza.
Alla luce di ciò si chiede di rettificare il periodo per il criterio A.2 uniformandolo a quello del criterio A.1 ovvero ai 10 anni.
Si tiene a precisare che alcuni servizi considerati per il criterio A.1 sono comprensivi anche del piano della sicurezza in progettazione.

RISPOSTA
A seguito di opportuno approfondimento, con determinazione 3816/2018 a firma del sostituito del RUP si è provveduto ad ampliare l'arco temporale di riferimento, uniformandolo al criterio di valutazione A.1.

QUESITO 5)
In relazione all'elemento di valutazione B.1 punto 2) - possesso del certificato di qualità ISO 9001:2015, al fine dell'assegnazione del relativo punteggio si chiede di confermare che tale certificazione possa essere posseduta da un qualsiasi membro dell'RTP.

RISPOSTA
Si conferma che ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio, la certificazione ISO 9001:2015 può essere posseduta da un qualsiasi componente del RTP.

QUESITO 6)
Si chiede di confermare se alcune figure specialistiche elencate nell'allegato "gruppo di lavoro" (ad es.. acustico, forestale) possono essere ricoperte anche da figure esterne al raggruppamento ovvero tramite un rapporto di consulenza.

RISPOSTA
Si conferma che le figure specialistiche indicate nell'allegato come facenti parte del "gruppo di lavoro" possono non fare parte del Raggruppamento purché mantengano con uno dei componenti il medesimo (mandatario o mandanti) un comprovato rapporto di collaborazione o consulenza.

QUESITO 7)
Si chiede di confermare che, come previsto dallo Schema di Contratto art.3 c.2 e c.10, rilievi e indagini geognostiche saranno messi a disposizione dalla S.A. e non sono a carico dell'aggiudicatario.

RISPOSTA
Si conferma che la documentazione di cui sopra non è a carico dell'aggiudicatario ed è consultabile insieme alla restante documentazione di gara sul profilo del committente; si veda in particolare la cartella zip "predimensione_strutture_fase_A".

QUESITO 8)
Si chiede di confermare che, per l'elemento C.1 della Busta Tecnica, il numero di pagine previste è 1 A4 costituito dalla scheda allegata "Classificazione energetica".

RISPOSTA
Si conferma.

QUESITO 9)
La S.A. ha provveduto alla verifica preventiva di cui all'art.25 del DLGS 50/2016 ? O si intende che deve farsene carico il progettista attraverso una specifica professionalità ?

RISPOSTA
L'area, precedentemente di proprietà dello Stato, è stata oggetto di richiesta di verifica dell'interesse culturale (art. 12 del D.Lgs. 42/2004) da parte dell'Agenzia del Demanio nel 2009, **con esito negativo**, come segnalato dalla locale Soprintendenza con nota prot. 17722 del 09/11/2017, riferita al ritrovamento della pavimentazione in lastre di arenaria di presumibile epoca ottocentesca emersa dopo le demolizioni. La procedura quindi di verifica di interesse archeologico ex art. 25 del D.Lgs. 50/2016 sarà eseguita da questo Comune esclusivamente in relazione alle evidenze suddette (pavimentazione). Nel caso in cui, tali indagini facessero emergere ulteriori necessità in materia, questo Ente provvederà direttamente agli approfondimenti del caso.

QUESITO 10)
Il documento "Relazione geologica di progetto di integrazione delle indagini ai fini progettuali ed antisismici" allegato alla documentazione di gara si intende quale relazione specialistica relativa ai successivi livelli di progettazione, oppure la S.A. affiderà ulteriori indagini a specifica professionalità ?

RISPOSTA
La relazione geologica allegata ai documenti di gara si ritiene esaustiva. Tuttavia, preso atto delle prime indicazioni progettuali contenute nella documentazione a base di gara a firma dell'ing.

Zarattini, tenuto conto delle possibilità successive di approfondimento progettuale, si è ritenuto opportuno programmare eventuali ulteriori indagini e integrazioni della relazione geologica citata, da eseguire, in accordo con i progettisti incaricati, a cura della Stazione Appaltante.
Le eventuali indagini sopra descritte, concomitanti con la fase di progettazione definitiva ed esecutiva, sospenderanno i tempi assegnati per il servizio di architettura e ingegneria, ai sensi dell'art. 8, comma 9 dello Schema di Contratto.

QUESITO 11)
Si chiede di confermare che all'interno del gruppo di lavoro uno stesso professionista può ricoprire più ruoli, se in possesso delle necessarie qualificazioni.

RISPOSTA
Si conferma.

QUESITO 12)
Con Esperto CAM (**ISO/IEC 17024 O EQUIVALENTE)** si intende un professionista esperto in gestione dell'energia (EGE), certificato secondo UNI 11339 da un organismo di valutazione accreditato secondo la norma internazionale ISO/IEC 17024?

RISPOSTA
La griglia di valutazione, al punto b), riguardo ai requisiti dell'offerente, recita: "3. Presenza di un professionista esperto sugli aspetti energetici ed ambientali degli edifici, certificato da un organismo di valutazione della conformità secondo la norma internazionale ISO/IEC 17024 o equivalente, che applica uno dei protocolli di sostenibilità degli edifici (rating systems) di livello nazionale o internazionale (p.e. Breeam, Casaclima, Itaca, Leed, Well)" , ai sensi del punto 2.6.1 - Capacità tecnica dei progettisti - del decreto 11 ottobre 2017 - CAM Lo stesso decreto prescrive anche, al punto 1.2, sesto capoverso, "che la diagnosi energetica sia affidata a professionisti certificati da parte terza ai sensi delle nome UNI 11339 o UNI 11352, o UNI EN ISO 16247-5, che siano in possesso di comprovata esperienza, valutabile sulla base dei requisiti di idoneità professionale e di capacità tecnico-organizzativa di volta in volta richiesti dalla stazione appaltante in modo da raggiungere i livelli prestazionali richiesti ad un edificio sostenibile."
Ad avviso di questa Stazione Appaltante, la norma UNI 11339 regola le caratteristiche che obbligatoriamente il professionista deve avere per firmare una diagnosi energetica, ma non definisce l'esperto CAM, qualità che investe tematiche molto più ampie.
Tuttavia, trattandosi, quello oggetto del quesito, di un criterio "premiante" e non di un requisito di ammissione, sarà la Commissione giudicatrice, in sede di valutazione tecnica delle offerte, a valutare, secondo il meccanismo esplicitato dai documenti di gara, la completezza e l'attinenza delle certificazioni presentate alla materia specifica.

QUESITO 13)
Tale ruolo può essere ricoperto da una figura esterna al raggruppamento ovvero tramite un rapporto di consulenza? O deve far parte del Raggruppamento? (a precisazione anche del quesito 6).

RISPOSTA
I criteri di valutazione richiedono in capo al soggetto partecipante alla gara il possesso della certificazione ISO 9001; per le altre figure, come già chiarito nella risposta al quesito n. 6 le diverse professionalità possono essere ricoperte da figure che non fanno parte del Raggruppamento

purché mantengano con uno dei componenti il medesimo (mandatario o mandanti) un comprovato rapporto di collaborazione o consulenza.

Il Direttore del Servizio Appalti e Contratti
Riccardo Vatta